

COMUNE DI FLORIDIA

PROVINCIA DI SIRACUSA



Regolamento di tutela del verde



N: 83

APPROVATO CON DELIBERA DEL

CONSIGLIO COMUNALE N. 36 DEL 18/07/2008

SOMMARIO

CAPITOLO PRIMO - GENERALITÀ

Art. 1 - *Finalità*

Art. 2 - *Ambito di applicazione*

Art. 3 - *Funzioni dell'Amministrazione Pubblica*

CAPITOLO SECONDO - AREE VERDI

Art. 4 - *Regolamentazione d'uso delle aree comunali sistemate a verde*

Art. 5 - *Manomissione, alterazione di aree verdi*

Art. 6 - *Danneggiamenti di superfici sistemate a verde*

Art. 7 - *Affidamento e sponsorizzazione*

CAPITOLO TERZO - ALBERI

Art. 8 - *Area di pertinenza delle alberature*

Art. 9 - *Scavi su suolo pubblico in prossimità di alberi*

Art. 10 - *Distanze d'impianto*

Art. 11 - *Impianto di nuovi alberi*

Art. 12 - *Potature di alberi*

Art. 13 - *Abbattimenti*

Art. 14 - *Danneggiamenti di alberi*

Art. 15 - *Sanzioni*

Art. 16 - *Norme finanziarie*

CAPITOLO PRIMO

- GENERALITÀ -

Art. 1 FINALITÀ

1) - In ottemperanza alle Leggi comunitarie, nazionali e regionali, nonché ai decreti assessoriali della regione Sicilia, viene redatto il presente **“Regolamento di tutela del verde”** finalizzato a disciplinare interventi sul verde, sia pubblico che privato, al fine di garantirne la protezione, la cura, il decoro, lo sviluppo e la razionale gestione.

Art. 2 AMBITO DI APPLICAZIONE

1) - Il presente Regolamento si applica alle aree che l'Amministrazione Comunale ha destinato a verde pubblico, anche qualora le stesse non siano di proprietà ma ne risulti il diritto/obbligo di manutenzione e gestione da convenzione o contratti.

Ne consegue che l'applicazione del presente regolamento si applica a tutte le aree comunali sistemate a verde e classificabili come segue indipendentemente dalla loro ubicazione:

- **Piazze e larghi;**
- **giardini e verde d'arredo urbano;**
- **verde di arredo stradale;**
- **verde attrezzato ed impianti sportivi;**
- **giardini scolastici;**
- **villa comunale;**
- **orto botanico.**

2) - Nella categoria “piazze” vanno ricomprese tutte le aree che si caratterizzano per la compresenza di mattonellato e di verde pubblico, indipendentemente dalla collocazione, all'interno del territorio comunale. Le piazze e i larghi attualmente presenti nel territorio comunale e ai quali si applica il presente regolamento sono:

- piazza Umberto I
- piazza del Popolo
- piazza Antonino Faraci
- Piazza della Repubblica
- Piazza Floridiani di Melbourne
- piazza Aldo Moro
- piazza Santa Lucia
- piazza Pertini
- piazza Padre Pio
- piazza Vittime della Mafia
- piazza Marconi

- piazza Romita
- piazza Einaudi
- piazza Virgilio
- piazza Bonanno Colonna
- largo Argentina
- largo Saragat
- largo Spadolini
- piazzale Martiri di Nassirya

Il presente regolamento si estende altresì a tutte le altre aree che presentano caratteristiche analoghe a quelle delle sopra definite ed indicate come "Piazze comunali".

- 3) - Nella categoria "giardini e verde d'arredo urbano" vanno ricompresi i giardini e le aree verdi all'interno del centro abitato.
- 4) - Viene classificato come "verde di arredo stradale" quello relativo alle aiuole spartitraffico fiorite ed erbate, da alberate o da alberi isolati di fregio a strade e piazze.
- 5) - Nella categoria "verde attrezzato e impianti sportivi" sono comprese tutte le aree verdi attrezzate d'uso pubblico caratterizzate da uso generalizzato.
- 6) - Nella categoria "giardini scolastici" vanno ricomprese tutte le aree di pertinenza scolastica relativa agli Istituti Comprensivi, all'Asilo nido comunale, al Liceo Scientifico "Leonardo da Vinci".
- 7) - La voce "Villa comunale" ricomprende tutta l'area ricompresa all'interno della suddetta, ivi compresi gli spazi riservati a scopi ricreativi, area parco giochi per bambini, area attrezzata per uso ristorazione.
- 8) - L'orto botanico riguarda l'area adibita a detto scopo e riservata alla coltura e allo sviluppo della flora interessata.

Art. 3

FUNZIONI DELL'AMMINISTRAZIONE PUBBLICA

- 1) - L'Amministrazione Comunale garantisce la gestione, in economia o in appalto, delle aree verdi pubbliche e delle alberature pubbliche con lo scopo di massimizzarne la funzione estetica, ricreativa, paesaggistica, igienico sanitaria.
- 2) - L'Amministrazione Comunale garantisce altresì, tramite le Forze dell'Ordine, la tutela e il rispetto delle aree adibite a verde pubblico, sanzionando il comportamento illegittimo degli eventuali contravventori nei modi e con i mezzi stabiliti dal presente regolamento.

CAPITOLO SECONDO

- AREE VERDI -

Art. 4

REGOLAMENTAZIONE D'USO DELLE AREE COMUNALI SISTEMATE A VERDE

1) - Nelle aree pubbliche comunali sistemate a verde viene fatto divieto salvo specifica prescrizione di:

- a. turbare la sicurezza e la tranquillità dei frequentatori;
- b. danneggiare la vegetazione arborea, arbustiva ed erbacea;
- c. raccogliere o asportare fiori, vegetali in genere o parti di essi, terriccio, muschio, suolo, elementi di arredo o parti di essi;
- d. abbandonare, catturare, ferire o molestare animali, sottrarre uova o nidi;
- e. appendere agli alberi o agli arbusti strutture di qualsiasi genere, compreso cartelli segnaletici o segnali indicatori di qualsivoglia materiale;
- f. omettere la necessaria diligenza atta a evitare che un animale in proprio affidamento molesti persone o ferisca un altro animale;
- g. provocare danni a monumenti, a strutture o infrastrutture di qualsiasi genere;
- h. effettuare operazioni di pulizia di veicoli o di parti di essi;
- i. inquinare il terreno, le fontane o le raccolte di acqua;
- l. abbandonare rifiuti di qualsiasi genere;
- m. permettere a un animale di proprietà di imbrattare viali e manti erbosi al di fuori di eventuali aree attrezzate opportunamente segnalate; in assenza di queste ultime il proprietario è tenuto a raccogliere le deiezioni solide;
- n. campeggiare o installare tende o attrezzature da campeggio;
- o. lasciare accesi mozziconi di sigaretta;
- p. organizzare assemblee, esposizioni, spettacoli, rappresentazioni, parate, sfilate, comizi, manifestazioni culturali e sportive, salvo autorizzazione specifica;
- q. usare qualsiasi mezzo a motore, fatti salvi quelli per la deambulazione di portatori di handicap, mezzi in servizio di vigilanza nonché quelli operativi di proprietà dei soggetti manutentori;
- r. utilizzare velocipedi o cavalli al di fuori dei sentieri e sugli stessi in caso di terreno bagnato o fangoso;
- s. installare attrezzature fisse o mobili di qualsiasi genere, salvo autorizzazione specifica;
- t. calpestare manti erbosi qualora il divieto sia specificato in loco;
- u. accendere fuochi o preparare braci e carbonelle;
- v. mettere a dimora piante e introdurre animali selvatici o rilasciare animali domestici;
- z. esercitare forme di commercio o attività simili, salvo autorizzazione specifica;
- w. porre in essere ulteriori attività di cui sia fatto specifico divieto su cartelli posti in loco.

2) - Vengono consentite, previa specifica autorizzazione da parte degli uffici preposti, le attività di cui ai precedenti punti **n.**, **p.**, **q.**, **r.**, **s.**, **t.**, **u.**, **v.**, **z.**, **w.**

3) - Tale autorizzazione viene rilasciata dietro presentazione di una domanda da indirizzare al Sindaco su cui dovranno essere specificati:

- a. le generalità del richiedente,
- b. i motivi per cui si richiede l'autorizzazione,
- c. il periodo dell'attività oggetto di autorizzazione.

4) - All'atto del rilascio dell'eventuale autorizzazione il richiedente è tenuto ad obbligarsi a rifondere eventuali danni che dovessero essere riscontrati insindacabilmente dal personale dell'Amministrazione Comunale al termine delle attività autorizzate.

5) - L'Amministrazione Comunale può riservarsi di richiedere, contestualmente al rilascio dell'autorizzazione, il versamento di una cauzione o la stipula di una polizza fidejussoria a garanzia di eventuali danni derivanti dall'attività autorizzata.

6) - In deroga ai divieti di cui al comma 1 del presente articolo, nell'espletamento della manutenzione ordinaria e straordinaria da parte dell'Amministrazione Comunale, sono consentite tutte le operazioni ritenute necessarie per lo svolgimento della stessa.

Art. 5

MANOMISSIONE O ALTERAZIONE DI AREE VERDI

1) - Nei casi in cui venga ritenuto indispensabile occupare, alterare o manomettere una superficie comunale sistemata a verde è fatto obbligo richiedere specifica autorizzazione al Responsabile del Settore Tecnico del Servizio Ecologia del Comune.

2) - La richiesta dovrà indicare chiaramente:

- a. le generalità del richiedente,
- b. le motivazioni per cui si intende alterare o manomettere l'area,
- c. la durata dei lavori,
- d. le misure che si intendono adottare per la salvaguardia della vegetazione, dei manti erbosi e del suolo,
- e. eventuali ulteriori informazioni richieste dal Responsabile del Settore Tecnico del Servizio Ecologia del Comune.

3) - A garanzia del ripristino dell'integrità dell'area, sarà facoltà dell'Ufficio del Settore Tecnico del Servizio Ecologia richiedere il versamento di una cauzione o la stipula di una fidejussione da svincolarsi a lavori ultimati.

Art. 6

DANNEGGIAMENTI DI SUPERFICI SISTEMATE A VERDE

Fatte salve le sanzioni di cui all'articolo 16, chiunque danneggi una superficie comunale sistemata a verde è tenuto altresì a rifondere il danno all'Amministrazione mediante un versamento di una cifra pari all'importo delle opere e delle somministrazioni necessarie per il restauro, maggiorata dell'IVA e di un ulteriore 10% quale rimborso delle spese sostenute per la contabilizzazione dei lavori e come parziale compenso del degrado generale apportato all'area danneggiata. La quantificazione dell'importo sarà effettuata dagli uffici preposti dall'Amministrazione mediante gli elenchi prezzi correntemente impiegati nei computi metrici – estimativi di opere murarie e a verde.

Art. 7

AFFIDAMENTO E SPONSORIZZAZIONE

1) - Nell'intento di permettere e di regolare la partecipazione diretta di privati nelle opere di manutenzione delle aree a verde pubblico e nella gestione di servizi ad esse inerenti, l'Amministrazione Comunale ha la facoltà di affidare a persone fisiche o giuridiche, previa specifica richiesta formale, la manutenzione delle aree a verde pubblico, la gestione di servizi ad esse inerenti, nonché la realizzazione di interventi di sistemazione a verde e in materia di arredo urbano.

Con il termine "affidamento" si intende la conduzione di opere di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse inerenti, svolta/e da privati a titolo gratuito.

Con il termine "sponsorizzazione" si intende la conduzione di opere di manutenzione di aree verdi comunali, generalmente di piccola estensione, e/o la gestione di servizi ad esse inerenti e/o la realizzazione di interventi di sistemazione a verde o in materia di arredo urbano, svolte da soggetti privati a titolo gratuito, in cambio dell'installazione di una o più targhe informative realizzate e collocate secondo le modalità di cui al successivo comma 3.

2) - L'affidamento e la sponsorizzazione sono regolati da apposite convenzioni e da un disciplinare predisposto dall'Amministrazione Comunale per ogni singolo caso e sottoscritto dalle parti.

3) - Nei casi di sponsorizzazione, è consentito allo sponsor di installare nell'area verde una o più targhe informative indicanti il nome ed, eventualmente, il logo del soggetto esecutore delle opere. Tipologia, quantità e durata di permanenza di tali targhe, saranno concordati tra Amministrazione Comunale e sponsor per ogni singolo caso.

CAPITOLO TERZO

- ALBERI -

Art. 8

AREA DI PERTINENZA DELLE ALBERATURE

- 1) - Ai fini della tutela delle alberature pubbliche, entro l'area di pertinenza degli alberi viene di norma vietata ogni attività che arrechi danno al loro sviluppo e alla loro vitalità.
- 2) - Viene definita "area di pertinenza" di un albero quella superficie di forma circolare, concentrica alla circonferenza del fusto, di diametro:
 - a. doppio a quello massimo della chioma nel caso di alberi di specie o varietà a portamento colonnare o fastigiato,
 - b. uguale a quello massimo della chioma per alberi di specie o varietà a portamento globoso, o comunque più espanso di quello degli alberi di cui al punto precedente,
 - c. uguale a quello massimo di chioma relativo alle palme di qualsiasi specie e tipologia.

Art. 9

SCAVI SU SUOLO PUBBLICO IN PROSSIMITÀ DI ALBERI

- 1) - Ai fini di salvaguardare la stabilità e la vitalità delle alberature comunali, gli interventi di scavo, di scasso o bitumatura su suolo comunale programmati entro l'area di pertinenza di cui all'articolo precedente, dovranno essere preventivamente autorizzati dal Responsabile del Settore Tecnico del Servizio Ecologia del Comune previa presentazione di domanda con allegata planimetria del luogo a scala adeguata in cui sia riportata la vegetazione arborea presente e una relazione tecnica in cui siano indicate la profondità degli scavi, la distanza degli stessi dal fusto di ciascun albero e i tempi dell'intervento. Sarà cura dell'Ufficio del Settore Tecnico del Servizio Ecologia rilasciare relativa autorizzazione.
- 2) - Le operazioni di scavo entro le aree di pertinenza degli alberi debbono essere effettuate manualmente salvo diversa disposizione dei tecnici preposti dell'Ufficio del Settore Tecnico del Servizio Ecologia. Eventuali recisioni di radici di diametro superiore a 2 cm devono essere eseguite con tagli netti; le superfici di taglio originate si dovranno immediatamente lutare con mastici cicatrizzanti.
- 3) - Viene fatto divieto in ogni caso di recidere a strappo le radici o lesionarle con ferite laceranti, al fine di evitare l'insorgenza e la propagazione di marcimi radicali, agenti primari, nel breve e nel medio termine, della perdita di stabilità e di vitalità degli alberi.

Art. 10
DISTANZE D'IMPIANTO

1) - Ferme restando le norme vigenti e le consuetudini consolidate in materia di distanze minime di impianto di nuovi alberi e nella realizzazione di nuove aree a verde o di filari stradali si indicano in via propositiva i seguenti valori:

ALTEZZA DEFINITIVA	m 20 e oltre	m 16	m 12	m 8	m 6
DISTANZA DI PIANTAGIONE	m 12	m 10	m 8	m 6	m 4

Art. 11
IMPIANTI DI NUOVI ALBERI

1) - In via propositiva, nella scelta delle specie da impiantare nelle aree verdi, sia pubbliche che private, debbono essere di norma privilegiate le specie autoctone rispetto a quelle esotiche. In particolare, data la stretta connessione con il territorio e con la tradizione popolare, si individuano quali specie da privilegiare la palma nana (*Chamaerops humilis*), il platano orientale (*platanus orientalis*), l'olivo (*Olea europea*) e la vite soprattutto nelle nuove aree adibite a verde pubblico. Sempre in via propositiva, deve essere inoltre evitato il nuovo impianto di essenze e tipologie arboree che, in base alle attuali conoscenze scientifiche, provocano più facilmente allergie respiratorie.

2) - L'Ufficio del Settore Tecnico del Servizio Ecologia, a chiunque la richieda, fornirà indicazione non vincolante sul tipo di alberature da impiantare.

Art. 12
POTATURE DI ALBERI

1) - Sono consentiti, senza necessità di produrre domanda, interventi di potatura mirati a risanare, a contenere o a riformare le chiome degli alberi, indipendentemente dalla loro proprietà.

2) - In via propositiva è opportuno:

a. non eseguire operazioni di riduzione drastica della chioma (capitozzatura) fatta eccezione per quegli alberi annualmente sottoposti al taglio dei getti dell'ultimo anno; in questo ultimo caso dovrà essere assicurata l'integrità delle cosiddette teste di gatto (estremità bitorzolute dei rami da cui si dipartono i getti dell'ultimo anno).

b. non eseguire interventi di cimatura di conifere, eccezion fatta per quelle costituenti siepi da tenere a forma.

3) - Le operazioni di potatura dovranno interessare di norma rami di piccolo calibro, avendo cura di rilasciare in prossimità delle superfici di taglio un ramo di ordine inferiore con funzione di "tira linfa". Tagli più incisivi possono essere tollerati da pioppi e ligustri.

- 4) - Tutti gli interventi di potatura potranno di norma essere effettuati:
- a. per le specie decidue nel solo periodo autunno/inverno (1 novembre - 15 marzo);
 - b. per le specie sempreverdi nei soli periodi di riposo vegetativo (15 dicembre - 28 febbraio, 15 luglio - 15 agosto circa);
 - c. per tutte le specie, relativamente alle parti morte, tutto l'anno.
- 5) - E' fatto obbligo di tenere in condizioni di pulizia e ordine le aree verdi private in modo da non impedire, ostruire o comunque ostacolare il transito e il passaggio dei pedoni nelle banchine e nei marciapiedi e il transito dei mezzi di locomozione nelle strade comunali.
- 6) - I rifiuti derivanti dalla potatura degli alberi, nonché quelli derivanti dalla falciatura delle zone di verde pubblico, dovranno essere avviati a raccolta differenziata.
- 7) - Non è in alcun modo consentito di lasciare o abbandonare i rifiuti organici derivanti dalla potatura e dalla falciatura in terreni incolti e comunque non edificati nel territorio comunale. I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni previste dall'art. 16 del presente regolamento.
- 8) - Con riferimento alle operazioni di potatura e di pulizia del verde pubblico e privato, è fatto assoluto divieto di bruciare, ardere e comunque dar vita a episodi incendiari all'interno dell'area comunale. I trasgressori saranno soggetti alle sanzioni pecuniarie di cui infra all'art.16 oltre alle conseguenze stabilite dalla legge.

Art. 13

ABBATTIMENTI

- 1) - Ai sensi del presente regolamento, l'abbattimento di alberi di dimensioni particolari o perchè degni di tutela speciale per ragioni storiche, culturali o botaniche, ove siano presenti, è soggetto ad autorizzazione comunale.
- 2) - Non è soggetto ad autorizzazione comunale, indipendentemente dal luogo ove siano ubicati, l'abbattimento di:
- a. alberi da frutto;
 - b. alberi costituenti colture arboree specializzate con finalità produttive (arboricoltura da legno);
 - c. alberi prossimi a corsi d'acqua, ubicati in area di competenza dell'Ufficio del Genio Civile o in quella del Ministero dei Lavori Pubblici o della Provincia.
 - d. alberi il cui taglio sia impartito da Uffici dello Stato, della Regione Sicilia o da altri Enti per effetto di disposizione di leggi.
- 3) - La domanda di autorizzazione all'abbattimento dovrà contenere le generalità e l'indirizzo del richiedente, nonché la motivazione per cui si intende abbattere l'albero.
- 4) - Alla domanda dovranno essere allegate 2 fotografie di ciascun albero, una planimetria a scala adeguata qualora l'albero sia difficilmente individuabile in loco e potranno essere aggiunti indicazioni e documenti ulteriori ritenuti utili.

5) - In caso di decorrenza di 90 giorni dal ricevimento della domanda senza che sia data risposta, è facoltà del richiedente procedere all'abbattimento richiesto.

6) - Nei casi di richiesta di concessioni edilizie che comportino l'abbattimento di alberi soggetto ad autorizzazione comunale, sarà cura dell'Amministrazione Comunale verificare che il richiedente provveda al miglioramento o comunque al ripristino della parte a verde da alterare. In tali casi la concessione edilizia rilasciata, anche se in essa non esplicitamente riportato, è comprensiva dell'autorizzazione all'abbattimento degli alberi.

Art. 14

DANNEGGIAMENTI DI ALBERI

1) - Relativamente agli alberi comunali e a quelli non comunali assoggettabili a domanda di autorizzazione all'abbattimento, è fatto divieto di:

- a. depositare o versare sali, acidi, basi, idrocarburi, o comunque sostanze fitotossiche nei pressi degli apparati radicali e accendere fuochi nelle aree di pertinenza,
- b. effettuare nelle aree di pertinenza ricarichi superficiali di terreno o di qualsiasi materiale putrescibile o impermeabilizzante se lo spessore complessivo, anche di più interventi, risulti superiore a 20 cm,
- c. impermeabilizzare con pavimentazioni, compattare con mezzi meccanici o depositi di materiale, inquinare con scarichi o discariche il suolo relativo all'area di pertinenza.

2) - Chiunque cagioni colposamente danno a un albero di proprietà comunale è tenuto a rifondere all'Amministrazione Comunale una somma pari al valore del danno calcolato e stabilito dall'Ufficio del Settore Tecnico del Servizio Ecologia e approvato dalla Giunta Municipale avvertito e sentito il Consiglio Comunale durante la prima riunione utile successiva.

3) - I danneggiamenti che compromettono la vita di una pianta assoggettabile ad domanda di autorizzazione all'abbattimento, vengono considerati a tutti gli effetti abbattimenti non autorizzati. Viene fatto salvo ogni altro effetto di legge con particolare riferimento agli artt. 635 (danneggiamento) e 734 (distruzione o deturpamento di bellezze naturali) del Codice Penale.

4) - Per proposte di nuove lottizzazioni che interessino aree a verde superiori a 1000 mq l'ufficio del Settore Tecnico del Servizio Ecologia esprime parere consultivo sul tipo di sistemazione a verde proposta.

Art. 15 SANZIONI

1) - Le inosservanze alle norme del presente Regolamento, saranno soggette alle seguenti sanzioni quando non perseguibili ai sensi di altre norme vigenti in materia:

ARTICOLO VIOLATO	OGGETTO	SANZIONE
4, punti a - o	regolamentazione d'uso delle aree comunali sistemate a verde	da 30,00 a 100,00
4, punti p - w	regolamentazione d'uso delle aree comunali sistemate a verde	da 60,00 a 200,00
5	mancanza autorizzazione, manomissione, alterazione di aree verdi	da 100,00 a 150,00
10	mancata autorizzazione scavi in prossimità di alberi	da 100,00 a 300,00
10	recisione anomala e lesioni a radici (ad albero)	da 50.000 a 400.000
13 5	Potatura di alberi – pulizia delle aree private	da 50,00 a 300,00
13 7	Potatura di alberi – abbandono di rifiuti	da 100,00 a 300,00
13 8	Potatura di alberi – incendio	da 100,00 a 400,00
14	Abbattimenti non consentiti	da 100,00 a 300,00
15	Danneggiamenti di alberi	da 100,00 a 300,00

2) - In caso di danneggiamento di aree verdi di cui all'art. 4, punti b., c., g., i., la sanzione prevista è cumulabile a quella dell' art. 6.

Art. 16 NORME FINANZIARIE

1) - L'aggiornamento eventuale, in base ai dati ISTAT sull'andamento dell'inflazione, degli importi delle sanzioni previste dal presente Regolamento, dovrà essere deliberato dalla Giunta Comunale con specifico atto, sentito il parere del Consiglio Comunale.